

**Delib.G.R. 18 aprile 2016, n. 10/5061 <sup>(1)</sup>.**

**Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 aprile 2016, n. 16.

---

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere", ed in particolare l'articolo 29-bis, comma 3 secondo cui "la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: "Integrazioni alla *legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali", sentite le associazioni di categoria interessate e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predisporre le "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" al fine di:

- a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;
- b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
- c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
- d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
- e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
- f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi";

Visto il confronto con le associazioni di categoria interessate e con ANCI svolto in data 26 febbraio 2016;

Viste le osservazioni pervenute a mezzo posta elettronica di:

- Confcommercio;
- Confesercenti;
- ANCI;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni del no profit;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis sopra richiamato, le linee guida regionali devono essere predisposte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Integrazioni alla *legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" "Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali" e cioè entro la metà di aprile 2016;

Visto l'allegato A "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la [L.R. 7 luglio 2008 n. 20](#) "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

---

### [Testo della deliberazione]

1. di approvare l'allegato A "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: [www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it](http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it).

---

### Allegato A

#### Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici

##### I. Oggetto e definizioni

1. Le presenti linee guida forniscono, ai sensi dell'articolo 29-bis della [L.R. 2 febbraio 2010, n. 6](#), gli indirizzi per la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico e le indicazioni per la predisposizione dei relativi Piani comunali di cui all'articolo 29-bis, comma 2 della [L.R. 6/2010](#).
2. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui al paragrafo III in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del [TUIR](#) e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del [D.Lgs. 460/97](#). Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.
3. Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della [l. 241/90](#).
4. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
  - a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
  - b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

## **II. Soggetti**

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## **III. Merci oggetto di cessione**

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

## **IV. Individuazione delle aree**

1. Il comune, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29-bis, comma 2 della [L.R. 6/2010](#), individua le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo I, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune tiene anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

## **V. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al paragrafo I, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al paragrafo II;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo [18, comma 2](#), della [L. 241/90](#).

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all'articolo 29-bis, comma 2 della [L.R. 6/2010](#);
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina, nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29-bis, comma 2 della [L.R. 6/2010](#), il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal paragrafo II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui al paragrafo VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

7. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

## **VI. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2. L'attività di cui al paragrafo I deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente sezione V, paragrafo 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## **VII. Occasionalità delle attività**

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

2. Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29-bis, comma 2 della [L.R. 6/2010](#), definisce:

- a) il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo I che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
- b) il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

3. Il comune, una volta individuate le aree da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo I, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva

iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo [2, comma 3](#) del [D.Lgs. 460/1997](#), la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.